

IL TRIBUNALE DI PIACENZA

riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg. Magistrati.

dott.ssa Gabriella Schiaffino Presidente rel.
dott. Maurizio Boselli Giudice
dott. Mario Coderoni Giudice

a scioglimento della riserva che precede.
letti gli atti,

OSSERVA

Con ricorso, ai sensi dell'art 737 cpc, il Fallimento Realfood s.r.l. in persona del curatore dopo aver premesso che, con sentenza n 36 del 20 ottobre 2003, il Tribunale di Piacenza, avendo respinto, per carenza di meritevolezza, l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo dalla stessa presentato, aveva dichiarato il fallimento della società, esprimeva che, all'esito dell'analisi della documentazione contabile della srl, il Commissario giudiziale aveva rilevato una serie di operazioni finanziarie di dubbia correttezza eseguite da Realfood con altre imprese facenti parte dello stesso gruppo REAL o Gruppo Longhi, ovvero con taluni istituti di credito.

Una volta dichiarato il fallimento, il Curatore aveva presentato relazione ai sensi dell'art 33 L.Fall., copia della quale era stata inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, con avvio di un distinto procedimento penale e con nomina ad opera del PM di un consulente tecnico ex art 359 cpp nella persona del dott. Maurizio D'Apolito.

All'esito delle verifiche esperite il consulente del PM aveva accertato che la Realfood faceva parte del gruppo Real il quale era posseduto in quote paritetiche del 33% dalle famiglie di ██████████ Arnaldo Alberto, e ██████████ Augusto, dalla famiglia di

██████ di Luca e Paolo e da quella di ██████ Cesare e che, a sua volta, la società Realvit Italia spa controllava al 100% la società Realfood srl, operante nel settore della macellazione dei bovini.

Evidenziava, ancora, come, tra le numerose società facenti capo al gruppo ██████ fossero intercorse continue relazioni economico finanziarie

Poiché con sentenza del Tribunale di Mantova in data 11 luglio 2002 era stato dichiarato il fallimento anche di Realvit spa con sede in detta città, il Curatore della srl esponeva che erano state svolte significative verifiche in collaborazione tra gli organi dei due fallimenti. All'esito di esse era stata operata una dettagliata ricostruzione delle cause e delle circostanze del dissesto di Realfood dato che si era accertato come la principale causa dello stato di decozione dell'odierna società fosse da ricercarsi nella condotta da essa attuata nel corso degli anni, consistita nell'aver messo in atto una numerosa sequela di attribuzioni patrimoniali in favore di altre società del gruppo, rinunciando nel contempo, non solo ad eseguire ogni compensazione tra i propri crediti scaduti ed i debiti successivamente contratti con dette imprese, ma anche ad incassare gli ingenti crediti maturati nei loro confronti.

Il curatore fallimentare osservava, in particolare, come tutto ciò fosse avvenuto mediante utilizzo di un considerevole flusso di denaro messo a disposizione dalle Banche attraverso anticipazioni su fatture e mediante successivo utilizzo del denaro così fornito in favore delle società facenti parte del Gruppo ██████

Con specifico riguardo al meccanismo impiegato il Fallimento evidenziava che la società nel corso dell'attività aveva ripetutamente presentato le fatture relative a crediti da incassare a svariati istituti di Credito, ivi compresa la convenuta, per ottenerne l'anticipo per importi pari all'80-90% del valore riportato nei singoli documenti, ed aveva negoziato abitualmente lo stesso titolo del suo portafoglio presso più soggetti con la banale presentazione di mere fotocopie di fatture e di ricevute ottenendo da ogni istituto l'anticipazione in denaro del relativo importo, per più volte

Sempre secondo la ricostruzione operata dal Fallimento tale meccanismo era emerso a seguito della denuncia, presentata il 7 maggio 2002, da un funzionario di ██████ Banca ██████ Istituto presso il quale la srl aveva degli affidamenti, all'esito della

quale si era accertato che le fatture presentate dalla srl Realfood a detto istituto e ad altri per ottenerne l'anticipo erano state poi pagate dai debitori ceduti o alla srl creditore cedente, o addirittura ad altri istituti di credito sebbene il timbro apposto su di esse indicasse chiaramente che il pagamento doveva essere eseguito esclusivamente presso Banca [redacted]

Con le modalità descritte la fallita era così riuscita, grazie alla negligenza dei funzionari di alcune banche, a moltiplicare la possibilità di disporre della liquidità a lei necessaria, corrispondente all'anticipazione bancaria di ogni fattura ovvero allo sconto effettuato presso più istituti di credito sempre del medesimo titolo.

Ancora rilevava che il comportamento gravemente negligente delle banche era consistito, non solo nell'attività descritta, ma, anche, nell'ulteriore circostanza secondo la quale, sebbene le fatture più volte negoziate non fossero state onorate alla scadenza, ciascuna Banca aveva ogni volta nuovamente accordato alla srl la possibilità di rinnovare integralmente il corrispondente castelletto e di mettere nuovamente allo sconto nuovi titoli del suo portafoglio commerciale, per un importo di regola superiore a quello degli insoluti, in modo da coprire il capitale originariamente ricevuto come anticipazione ed i relativi oneri finanziari.

Sotto il profilo strettamente tecnico, l'operazione così descritta si era attuata stornando l'anticipo, che era stato erogato e non era stato rimborsato alla scadenza dal cliente debitore dal relativo conto anticipi che, in tale modo, era stato azzerato e che così poteva essere nuovamente riutilizzato sino al limite concordato, addebitando l'insoluto corrispondente sul conto corrente ordinario di Realfood con crescita esponenziale degli oneri e dell'indebitamento

Diretta conseguenza delle descritte illecite operazioni di sconto multiplo era stato il notevole ritardo con il quale si era alla fine manifestato lo stato di insolvenza della società, in realtà già esistente fin dalla fine del 1999, il fallimento della quale era stato dichiarato solo a distanza di anni, con conseguente perdita per la curatela, tra l'altro, della possibilità di esperire azioni revocatorie fallimentari con aggravamento del passivo, con coinvolgimento di altri soggetti nell'insolvenza e con notevole riduzione della possibilità di realizzo dei crediti da parte dei creditori esistenti oltre

che con gravissimo danno al patrimonio aziendale eroso rapidamente anche a causa dei pesantissimi oneri finanziari

Al fine di individuare gli indicatori obiettivi dello stato di insolvenza della società ed il momento nel quale le banche avrebbero potuto rilevarlo, se non avessero tenuto il comportamento contestato, la Curatela sottolineava come, fin dal 1999, la società, non essendo in grado di ricavare alcuna risorsa dall'attività commerciale svolta, avesse trovato il modo di sopravvivere utilizzando esclusivamente come fonte di liquidità il finanziamento bancario di un pool di istituti di credito che le aveva permesso di garantire ancora la sopravvivenza delle altre aziende dello stesso Gruppo Longhi

Volendo individuare gli elementi che già all'epoca avrebbero dovuto determinare il rifiuto da parte delle banche a formulare un giudizio di meritevolezza nei confronti di quel cliente sotto il profilo dell'affidamento, alla luce delle direttive del CICR, deliberazione del 26 marzo 1987 e della Banca d'Italia, e della necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento periodico dei dati e degli elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito di una attenta istruttoria interna, la Curatela rilevava come detta indagine fosse, nel caso di specie, doverosa ed agevolmente espletabile sulla base di un attento esame, non solo dei bilanci della fallita ma anche, dei dati corrispondenti di ciascuna delle imprese facenti capo al Gruppo ██████████

Applicando tale direttive, ad avviso del Fallimento, gli istituti di credito avrebbero ben potuto accertare agevolmente, dall'esame dei bilanci e dei libri contabili, come la società raccogliesse denaro presso le banche impiegandolo in larga parte in finanziamenti a favore delle consociate con un incremento dell'indebitamento a breve termine, dal 1999 al 2000, in misura esponenziale, aumentato del 95%, da euro 12.900.373,43, per il 1999, ad euro 25.193.864,00, per il 2001, a fronte di un incremento delle vendite del 43%, da euro 58.979.974,00, per il 1999, ad euro 84.553.750, per il 2001, con un ulteriore ingente debito a medio-lungo termine di euro 8.544.547,21 contratto con le banche nel 2000, ridotto nel 2001 ad euro 7.543.182,00.

Nel contesto indicato, inoltre, la crisi finanziaria era stata causata principalmente dal fatto che la srl non aveva ritenuto di riscuotere mai gli ingenti

crediti contratti con le società del gruppo, alla fine considerati inesigibili e portati a perdita, in una situazione di perdurante squilibrio finanziario caratterizzato dal fatto che la redditività del capitale investito era inferiore al costo dei finanziamenti ottenuti, potendosi affermare che un euro ricevuto a prestito, ed investito nell'azienda nel 2000, aveva reso poco più di due centesimi, a fronte di un suo costo pari a 4,6 centesimi.

In sintesi, a detta della Curatela, già il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1999 avrebbe dovuto evidenziare che, a fronte di un fatturato di quasi 60 milioni di euro, la società aveva ricavato una redditività di soli 59.000,00 euro sicché la redditività delle vendite (Return on sales ROS), indicativa del reddito operativo netto sul fatturato, prima degli interessi passivi, delle imposte e dei componenti straordinari, era nel 1999 pari allo 0,37 del fatturato.

Sulla base di tali rilievi il Fallimento assumeva, pertanto, come fin dal 1999 non si giustificasse in alcun modo un ampliamento delle linee di credito in realtà concesse emergendo già univoci sintomi di una situazione di grave ed irreversibile crisi della srl.

Con specifico riguardo al danno subito dalla procedura la Curatela rilevava che i professionisti incaricati avevano riscontrato che, qualora le banche avessero gestito la situazione con attenzione, a partire dal bilancio al dicembre 1999, si sarebbe molto probabilmente assistito ad un default anticipato che, quasi certamente, avrebbe portato il disavanzo patrimoniale poi emerso ad una entità inferiore.

In particolare qualora fosse stato dichiarato lo stato di insolvenza tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 sarebbero state evitate consistenti perdite, quantomeno con riguardo ad alcune voci inerenti a: a) costi per interessi passivi maturati nel periodo in esame a seguito di finanziamenti ottenuti dal sistema bancario pari ad euro 1.836.000,00; b) euro 1.626.000,00 conseguenti all'inserimento di vendite fittizie nel bilancio 2000 al fine di evitare il crollo; c) euro 1.549.000,00 corrispondenti all'aumento del capitale eseguito nel dicembre del 1999 e poi utilizzato in favore delle imprese del gruppo; d) euro 965.000,00 corrispondenti all'aumento del costo del personale nel periodo in oggetto; e) euro 177.000,00 corrispondenti all'importo delle imposte pagate in esubero; f) euro 1.633.000,00 relativi all'improvvisa lievitazione dei

costi per servizi, g) euro 4.421.000,00 relativi a crediti verso le imprese del gruppo dapprima cristallizzati e poi portati a perdita per un importo complessivo di perdita patrimoniale pari ad euro 12.237.000,00.

Ancora, con specifico riferimento alla condotta realizzata dalla Cassa [redacted] [redacted], con riguardo allo sconto multiplo di titoli del portafoglio commerciale di Realfood, la Curatela evidenziava come la convenuta, per il solo anno 2001, avesse concesso anticipazioni pari ad euro 1.879.717,75 sempre sulla base di mere fotocopie di fatture e di ricevute bancarie presentate per lo scopo a fronte di una erogazione di finanziamenti, nell'ultimo quadrimestre del 2001, ad opera di dodici istituti di credito per un importo complessivo pari ad euro 23.554.250,77.

Da ultimo, in considerazione delle risultanze documentali esposte e dell'esito delle indagini svolte anche in sede penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, la Curatela fallimentare assumeva come, in diritto, sussistessero tutti i presupposti di legge per affermare una responsabilità ex art. 2055 c.c. di tutti gli istituti di credito tra di loro, sia sotto il profilo contrattuale, ovvero sotto il profilo extracontrattuale, ex art. 2049 c.c., per concessione abusiva di credito, a seguito dell'erosione del patrimonio aziendale causato dall'aumento del deficit patrimoniale della società nel periodo durante il quale la stessa era stata artificiosamente mantenuta in vita dalla convenuta e dal pool di altre banche.

Con specifico riguardo ai profili di responsabilità indicati, sempre ad avviso della Curatela, non era dubitabile la colpa dell'istituto di credito Cassa [redacted] [redacted] dato che essa aveva violato ogni e qualsiasi norma di prudenza nella gestione del rapporto con la srl, attuando una serie di finanziamenti di scopo nei quali lo scopo non dichiarato dell'operazione era assorbente rispetto alla causa apparente del contratto, con il risultato di ledere illegittimamente gli interessi altrui con condotte di vero abuso, per violazione dei criteri di adeguatezza del comportamento del banchiere agli altrui interessi protetti, al di fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio.

Nel caso di specie tale condotta abusiva emergeva in modo evidente dato che la convenuta aveva continuato a finanziare un imprenditore già in palese stato di

7

decozione, non utilizzando tutti gli strumenti preposti al controllo delle condizioni economiche del medesimo ed omettendo, conseguentemente, una adeguata indagine sulla situazione del soggetto finanziato

Conseguentemente assumeva il proprio diritto ad ottenere il ristoro del danno causato dalla convenuta e consistito anche nel mancato esercizio di tutte le azioni revocatorie che, ai sensi dell'art 67 comma primo e secondo, la Curatela non aveva potuto instaurare a causa del ritardato fallimento della società che ben poteva essere dichiarato fin dal 2000, ravvisando, infine, anche le condizioni per agire in sede di revocatoria fallimentare ex art 67 LF con riguardo ai pagamenti a natura solventoria eseguiti dalla società nel periodo di sospetto precedente la declaratoria di fallimento.

Fissata l'udienza camerale per il giorno 18 aprile 2007 si costituiva nel procedimento la Cassa [redacted] (da ora [redacted]) contestando le opposte argomentazioni

Preliminarmente svolgeva svariate eccezioni con specifico riguardo alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione del rito camerale, dovendosi a suo avviso, disporre la separazione delle domande articolate dalla curatela, inerenti ad azioni soggette al rito ordinario, e non a quello camerale, da altre assoggettate a detto rito

Sul punto, infatti, evidenziava che, ai sensi della nuova previsione di cui all'art 24 L.Fall., il Legislatore aveva esteso la competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento a tutte le azioni derivanti dal fallimento, qualunque ne sia il valore, stabilendo al contempo l'applicazione in tali ipotesi del rito camerale innanzi a detto Ufficio

Ad avviso della convenuta, secondo le stesse statuizioni elaborate dalla Corte di legittimità, potevano essere qualificate come azioni che derivano dal fallimento esclusivamente quelle corrispondenti a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che, a seguito del fallimento, avessero assunto una particolare configurazione, giustificandosi in tali ipotesi la competenza del Tribunale fallimentare, con la conseguenza che esulavano da esso eventuali azioni dipendenti da rapporti già presenti nel patrimonio del fallito, al momento dell'accertamento dello stato di

crisi, relativi a diritti soggettivi già esistenti, ovvero che con la dichiarazione di fallimento non assumevano tutela o configurazione particolare.

Sulla base di tale assunto la convenuta, pertanto, chiedeva che il Tribunale preliminarmente disponesse la separazione delle azioni a contenuto risarcitorio relative all'asserita abusiva concessione di credito realizzata da [REDACTED], non essendo esse qualificabili come azioni di massa, nonché con riguardo alla domanda a contenuto risarcitorio articolata sempre dalla Curatela con riguardo alla asserita perdita della possibilità di esperire utilmente azioni revocatorie fallimentari per tardiva declaratoria del fallimento medesimo, giustificandosi l'applicazione del rito camerale esclusivamente con riguardo alle sole domande aventi ad oggetto la revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate nel periodo sospetto.

Ancora, in via preliminare, la difesa della convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Curatela fallimentare con riguardo alle domande a contenuto risarcitorio così formulate.

In particolare assumeva come l'azione di risarcimento per abusiva concessione di credito fosse azione con riferimento alla quale la Corte di legittimità con tre sentenze gemelle del 2006 n 7029, 7030 e 7031 aveva già negato qualsivoglia legittimazione attiva in capo al Curatore fallimentare in considerazione della circostanza secondo la quale, non vertendosi nell'ambito di un'azione di massa, ma nell'ambito di un'azione promuovibile solo dai singoli creditori danneggiati, nessun potere poteva essere riconosciuto in via autonoma alla curatela fallimentare.

In particolare, sottolineava che, con le decisioni citate, la Corte di legittimità aveva espressamente negato che l'azione risarcitoria in oggetto fosse qualificabile ontologicamente come azione di massa, essendo qualificabile solo come azione esperibile dal singolo creditore danneggiato, dovendosi, ad avviso della convenuta, conseguentemente affermare che l'asserito danno subito dalla società era solo un danno indiretto, semplice riflesso speculare del danno patito da quei creditori che avevano contratto con essa sul presupposto di una sua apparente solvibilità.

Conclusivamente assumeva che, poiché il danno lamentato dalla ricorrente non era la conseguenza diretta dell'abusiva concessione di credito, operazione di per

se neutra, ma delle obbligazioni contratte dalla società con i creditori sociali, in virtù di essa, solo questi ultimi potevano essere considerati legittimati ad agire

Sotto altro profilo rimarcava che, avendo la stessa società, tramite i suoi amministratori, concorso nel finanziamento illecito, la stessa non poteva lamentare un danno da lei stessa causato addirittura con dolo

Procedendo, quindi, all'esame nel merito delle opposte pretese la convenuta rilevava come fosse del tutto privo di fondamento l'assunto della curatela in ordine ad un concorso della stessa banca nel danno lamentato in considerazione della circostanza secondo la quale, in realtà, era stata piuttosto C. [redacted] vittima del comportamento degli amministratori della società che avevano dissimulato il dissesto

In particolare osservava come la ricorrente non avesse saputo neppure indicare le ragioni per le quali la banca avrebbe concesso credito in maniera abusiva ipotizzando solo che, con tale condotta, essa avesse voluto evitare le revocatorie dei mandati ad incassare od avesse voluto ridurre la complessiva esposizione della società nei suoi confronti a discapito di altri creditori

Osservava, ancora, con riguardo alle operazioni di sconto multiplo, come il numero di insoluti relativi ai rapporti intercorsi con la convenuta, fosse stato assolutamente irrisorio e come, con riguardo alle diverse linee di credito concesse alla società, l'esposizione non avesse mai superato i limiti di fido. Con riguardo, quindi, al fenomeno degli sconti plurimi evidenziava come essi si fossero verificati soprattutto nell'ultimo quadrimestre del 2001, con conseguente concentrazione degli insoluti nei primi mesi del 2002 quando era imminente l'emersione del default della società. Nessun rilievo, a suo avviso, poteva essere, inoltre, dato alla prassi, comune nel settore, consistita nella produzione di semplici copie e non già di originali, da parte delle società, al fine delle anticipazioni.

C. [redacted] negava, quindi, di aver avuto conoscenza fin dal 2000 dello stato di dissesto economico di Realfood, confermando tale ignoranza la circostanza di aver goduto detta società costantemente nel tempo di assoluta fiducia nel mondo bancario italiano, dato che, dall'esame dei suoi bilanci, non era emerso alcun indice di dissesto, neppure a suo tempo rilevato dal Commissario Giudiziale. Sottolineava, infatti, come questi, all'atto della formulazione della relazione volta ad

individuare le cause e i motivi del ricorso della società alla procedura di concordato preventivo, avesse evidenziato che gli amministratori della società per dissimulare lo stato di insolvenza della stessa avevano evitato di svalutare i crediti verso le società del gruppo e verso altri clienti contabilizzando interessi inesigibili e vendite inesistenti simulando un aumento di capitale sociale per tre miliardi di lire

Da ultimo contestava tutti gli indici di rilevanza dello stato di insolvenza della fallita esposti dalla stessa nell'atto introduttivo, rimarcando come la banca non avesse mai avuto a disposizione le scritture contabili ma solo i singoli bilanci di esercizio man mano che essi venivano pubblicati

In ordine alla individuazione temporale del momento in cui la convenuta avrebbe dovuto rilevare lo stato di decozione della srl sottolineava l'assoluta genericità sul punto delle prospettazioni della curatela, sia con riguardo alla ricostruzione da essa fatta del profilo finanziario della società, sia con riguardo alla ricostruzione del profilo economico della stessa.

Negava, infine, qualsivoglia nesso causale tra la condotta di C [redacted] e l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale da parte della fallita, atteso il ruolo del tutto marginale svolto dalla convenuta, nonché in considerazione del dato secondo il quale la prosecuzione dell'attività non era dipesa dal soggetto finanziatore ma dall'impiego che gli organi della società avevano fatto delle risorse finanziarie ottenute

Contestava, infine, la quantificazione del danno articolata dall'attrice

Con specifico riferimento alla richiesta della curatela di essere risarcita dei danni causati dal ritardo con il quale era stato dichiarato il fallimento, con conseguente perdita per essa di esperire azioni revocatorie fallimentari, assumeva l'assoluta genericità della stessa, l'assenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione ed evidenziava che, se in ipotesi, fosse stato dichiarato tempestivamente il fallimento, nessuna azione revocatoria sarebbe stata fondatamente esperibile nei confronti della banca e nei confronti degli altri istituti di credito, ed evidenziava che, in ogni caso, avrebbe dovuto operare l'eccezione di cui all'art 1227 c.c.

Con riguardo all'ulteriore domanda relativa alla revocatoria fallimentare di tutti i pagamenti eseguiti dalla fallita nel cosiddetto periodo sospetto aventi natura

solutoria eccepiva preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione ex art 69 bis L. Fall. essendo stato presentato il ricorso solo il 17 gennaio 2007 con notifica nel febbraio seguente, a fronte della pronuncia di fallimento del 22 ottobre 2003 In subordine contestava l'assoluta genericità della domanda articolata, giustificandosi il rigetto anche della stessa

Concessi dal Collegio termini ulteriori per brevi memorie con specifico riguardo alle eccezioni di ordine preliminare sollevate dalla difesa della convenuta, alla successiva udienza il Tribunale riservava la decisione

Procedendo all'esame delle singole eccezioni articolate dalla difesa convenuta si osserva che C. [redacted], in considerazione della natura delle domande formulate dalla Curatela fallimentare, ha chiesto che il Tribunale disponga la separazione di quelle inerenti la richiesta di risarcimento danni per concessione abusiva del credito da quelle inerenti la revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dalla società nel periodo sospetto, non vertendosi limitatamente alle domande di contenuto risarcitorio, nell'ambito della previsione di cui all'art 24 L.Fall.

La difesa del fallimento da parte sua, oltre a contestare la fondatezza dell'eccezione così articolata, ha contestato la ritualità dell'eccezione in oggetto, prospettandone l'assoluta tardività in quanto svolta solo all'udienza di prima comparizione delle parti, in comparsa di costituzione, non essendosi, invece, la convenuta costituita in epoca precedente a tale data

Ritiene il Collegio che la prospettata tardività dell'eccezione della convenuta non meriti accoglimento

Ed, invero, come evidenziato da essa, vertendosi nell'ambito di un rito camerale, come tale caratterizzato dall'assenza di termini decadenziali specifici, ed improntato esclusivamente al doveroso rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, si deve ritenere che, in assenza di espresse decadenze previste dal codice di rito sul punto, non operi alcuna sanzione di tardività dell'eccezione così proposta.

Se, dunque, essa deve essere esaminata nel merito appare utile, innanzitutto, richiamare, nella sua estensione, la previsione di cui all'art 24

L. Fall riformato, il quale, dopo aver stabilito, ribadendo un principio non modificato rispetto alla normativa precedente, che "il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore" ha, peraltro, aggiunto, innovando rispetto al passato, che ai procedimenti di competenza del tribunale fallimentare si applica il rito camerale, ~~ad~~ ~~art. 24~~ ~~legge fall.~~

~~art. 24~~ ~~legge fall.~~


Con specifico riferimento, quindi, all'individuazione della nozione di "causa che deriva dal fallimento" la giurisprudenza di legittimità, sul punto ormai assolutamente costante nel tempo, ha affermato come non sia tale la causa connotata da mera occasionalità del rapporto tra l'azione esperita ed il fallimento medesimo, operando tale occasionalità qualora l'azione si riferisca a rapporti già preesistenti in capo al fallito ovvero a rapporti privi di dipendenza genetica dall'instaurarsi del procedimento concorsuale. Ancora si è precisato che "derivano dal fallimento quelle azioni che al fallimento devono la loro origine nel senso che, senza la dichiarazione di fallimento e l'instaurazione della procedura concorsuale, non sarebbero concepibili, ed, ancora, le azioni inerenti a situazioni e rapporti giuridici coinvolgenti i creditori, il fallito e i terzi sui quali la dichiarazione di fallimento è destinata a produrre effetti, nel senso di modificarli e che nel fallimento ed attraverso l'applicazione di norme sostanziali o processuali della disciplina speciale debbono trovare una nuova sistemazione in relazione alla ricostruzione del patrimonio del fallito in funzione dell'attuazione della par condicio creditorum. Ciò che ben può essere espresso con la formula che la competenza ex art 24 legge fall. costituisce il riflesso processuale di altrettante deroghe al diritto comune sostanziale" (Cass. sez. I, 9 ottobre 2001, 12368; Cass. sez. I, 19 settembre 2003, 13934; Cass. sez. I, 27 febbraio 2004, 4112.)

Dovendo, pertanto, il Tribunale esaminare le domande articolate da parte ricorrente alla luce dei criteri interpretativi esposti, si osserva che la Curatela del fallimento Realfood s.r.l. ha svolto domande riconducibili sostanzialmente a due distinte categorie di azioni: a) ha chiesto che il Tribunale proceda alla revocatoria fallimentare di tutti pagamenti a natura solutoria posti in essere dalla fallita a favore della convenuta nel periodo sospetto specificato dall'art 67 comma 1 e 2 L. Fall. e b)

ha chiesto il risarcimento dei danni patiti direttamente dalla società la causa della condotta illecita della banca, consistita in un'abusiva concessione di credito alla stessa quando già si trovava in stato di insolvenza, condizione riconoscibile dai terzi. Tale condotta avrebbe causato danni diretti sia al patrimonio della società sia alla massa dei creditori concorsuali. Ancora parte attrice ha elencato svariati profili di danno derivati da tale condotta illecita costituiti dall'aver essa determinato un ritardo nella declaratoria del fallimento della società provocando l'erosione del patrimonio aziendale e la lievitazione delle passività quantomeno a far tempo dall'anno 2000 e fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, determinando una perdita patrimoniale liquidata in euro 12.237.000,00 con aumento delle passività pari ad euro 15.179.908,99, nonché la perdita, a seguito della tardiva declaratoria del fallimento, delle azioni revocatorie fallimentari che sarebbero state fruttuosamente promosse ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente nel corso del 2000.

Orbene, nel caso di specie l'azione principale articolata da parte ricorrente è costituita da un'azione di natura risarcitoria che trova la propria causa petendi nella condotta gravemente colposa posta in essere dalla banca convenuta in concorso con altri istituti di credito, condotta causativa di danni che la curatela ha commisurato con riferimento a svariati parametri, quali l'aumento degli oneri finanziari e tributari che sono pesati sulla società nel periodo di ingiustificata sopravvivenza, ovvero, con riguardo all'importo che la società avrebbe potuto recuperare al fallimento qualora avesse potuto tempestivamente esperire le azioni revocatorie, dovendosi intendere il riferimento ad esse finalizzato a permettere la quantificazione di una voce di danno.

Ciò posto, al fine di accertare se le azioni indicate possano essere considerate "derivate dal fallimento" con tutte le conseguenze del caso in tema di rito applicabile, si pone la necessità di verificare, sia pure sinteticamente, la natura e gli elementi caratterizzanti la figura di elaborazione dapprima dottrinale ma che ora trova nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ampio riconoscimento, della cosiddetta concessione abusiva di credito, istituto che, dopo aver avuto la sua prima definizione ed applicazione nelle decisioni di legittimità del 1993 n. 343 e Cass. del 1997 n. 72, ha trovato un suo definitivo riconoscimento anche nella giurisprudenza più recente, che l'ha inquadrato quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale



Si è così affermato che, pur non operando nell'ordinamento giuridico un dovere generale a carico dei consociati di attivarsi per impedire la commissione di fatti dannosi da parte di terzi, sono configurabili molteplici situazioni da cui possono nascere, per i soggetti che ne sono coinvolti, doveri e regole di azione. L'inosservanza dei quali integra la nozione di omissioni imputabili. In particolare, dalla stessa normativa che regola il sistema bancario, scaturiscono a tutela del sistema stesso e dei soggetti che in esso operano comportamenti in parte tipizzati in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire colpa in omettendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale.

Si è quindi delineata la nozione di concessione abusiva di credito individuabile ogni qual volta la banca, per omessa vigilanza ed applicazione delle regole interne del settore nella valutazione del merito creditizio, abbia causato, attraverso una protratta erogazione di indebite agevolazioni creditizie ad un imprenditore, una sua ingiustificata presenza artificiosa sul mercato con la possibile conseguenza, sia di una lesione degli interessi dei creditori sociali che abbiano continuato a mantenere rapporti commerciali con la società confidando nella valutazione positiva di essa fatta dalla banca che ha concesso credito, sia con lesione del patrimonio sociale medesimo. Esso, infatti, si può trovare aggravato, ad esempio, dai crescenti oneri fiscali e finanziari determinati da una permanente operatività della società quando essa, in realtà, avrebbe dovuto essere da tempo eliminata dal mercato in quanto priva dei necessari requisiti di solvibilità e di competitività.

In maniera esplicita la Corte di legittimità (da ultimo Cass. sez. unite 28 marzo 2006, 7029, 7030 e 7031.), con argomentazione sul punto pienamente condivisibile, ha affermato che "il danno da abuso di credito cagionato nei confronti dei terzi, creditori inclusi, ha natura aquiliana. Esso è il pregiudizio che segue alla insufficienza del riparto pur dopo l'esperimento delle azioni esecutive".

Ancora si è evidenziato come la condotta illecita indicata per perfezionarsi e produrre pregiudizio non presupponga necessariamente una declaratoria di fallimento dato che detta condotta rimane illecita e possibile fonte di pregiudizio aquiliano ancorché non venga seguita dal fallimento e prima ancora che esso si

verificarsi, essendo astrattamente ipotizzabile che detta azione risarcitoria venga esperita dall'imprenditore prima e a prescindere da un suo eventuale fallimento, presupponendo essa, quale evento pregiudizievole l'aggravamento del dissesto e non già il fallimento medesimo.

Orbene, anche a voler prescindere per un momento dall'esame dell'ulteriore eccezione svolta dalla convenuta in ordine ad una prospettata carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare con riguardo alle azioni proposte, si deve rilevare che, una volta affermata la natura aquiliana dell'azione di responsabilità articolata dalla ricorrente nei confronti di C. [redacted] si deve escludere che detta azione possa essere qualificata come derivante dal fallimento.

La richiesta di risarcimento del danno diretto causato al patrimonio sociale, in astratto, sarebbe stata, infatti, formulabile, ancor prima del fallimento, dalla stessa società, in persona degli amministratori, operando, dopo il fallimento, il curatore quale successore dell'amministratore, ormai privato di legittimazione ad agire a seguito dell'intervenuta declaratoria fallimentare.

La stessa Corte di legittimità citata ha, sul punto, evidenziato come nell'ambito dell'azione di risarcimento per abusiva concessione di credito, avente natura plurioffensiva, ben possa essere dedotto un danno diretto al patrimonio della società quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore del fallito e titolare dei diritti sorti in capo a questi "ipotesi che, con riguardo alla controversia decisa in quella sede, dalla Corte di legittimità non era stata, peraltro, dedotta.

Consegue a ciò, quale prima conclusione, che qualora il Curatore, come avvenuto nella presente fattispecie, deduca un danno diretto al patrimonio sociale la causa del quale sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che ha trovato al momento della declaratoria di fallimento già presente nel patrimonio della società stessa, gli effetti del quale si sono per così dire interrotti solo a seguito della declaratoria medesima. L'azione risarcitoria così articolata non potrà essere, pertanto, qualificata come azione che deriva dal fallimento, ai sensi della previsione di cui all'art 24 l. Fall., avendo agito il Curatore quale successore del fallito.

Avendo, quindi, la Curatela fallimentare prospettato l'assunto secondo il quale l'azione risarcitoria proposta sarebbe comunque qualificabile anche come azione di massa essendo essa esercitata anche nell'interesse indistinto della massa dei creditori al fine di ottenere la monetizzazione del danno patito dal ceto creditorio nel suo complesso, per non aver a suo tempo il Curatore potuto tempestivamente esperire le azioni revocatorie fallimentari che sarebbero state utilmente esercitate qualora il fallimento fosse stato dichiarato nel corso del 2000 e non già, come poi accaduto, solo il 20 ottobre 2003, sussistendo di conseguenza comunque, la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, si impongono le seguenti ulteriori valutazioni.

Si deve, innanzitutto, ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le azioni di massa esperibili dal Curatore Fallimentare sono contraddistinte dall'essere finalizzate alla ricostruzione della massa attiva del fallimento e all'attuazione della par condicio creditorum e sono caratterizzate dal fatto di avere, quale beneficiari, tutti indistintamente i creditori sociali, ognuno dei quali, in ipotesi, non potrebbe agire individualmente, avendo automaticamente perso la legittimazione a seguito della declaratoria fallimentare. (per tutte Cass sez. I, 20 dicembre 2002, 18147.)

Ciò posto rileva questo Collegio come la connotazione di massa di una determinata azione non comporti sempre e necessariamente l'attrazione del relativo procedimento nell'ambito della competenza funzionale del Tribunale fallimentare, non appena si consideri come, ad esempio, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392, 2394 c.c. esperibili dal Curatore fallimentare, quale successore del fallito, ex art. 146 L. Fall., pur venendo qualificate come azioni di massa, dato che in caso di accoglimento determinano una reintegrazione del patrimonio sociale a vantaggio di tutti i creditori, restino estranee a detta competenza (per tutte Tribunale Milano, 8 ottobre 2001 in Giur. It. 2002, 795; Tribunale Torino, 23 novembre 1990 in Fall. 1991, 631.) Rientrano, invece, nell'ambito di tale competenza le azioni revocatorie fallimentari nelle quali la declaratoria di fallimento opera come presupposto di esse e come elemento che modifica, sotto il profilo sostanziale, gli effetti di un determinato atto giuridico.

17

Ai soli fini dell'individuazione del rito applicabile, si deve ritenere che qualora il Curatore fallimentare abbia chiesto il risarcimento dei danni nei confronti di una banca lamentando un'abusiva concessione di credito che abbia determinato il ritardo nella declaratoria di fallimento, l'azione risarcitoria così esperita resti sottoposta al rito ordinario anche qualora abbia ad oggetto la liquidazione del danno per mancato esercizio delle azioni revocatorie fallimentari

Tale domanda risarcitoria, invero, trae, infatti, pur sempre, la sua causa petendi dalla condotta di asserito abuso posta in essere dall'istituto di credito e, pertanto, da un fatto genetico che ha preceduto la dichiarazione di fallimento indipendentemente dalle finalità per l'attuazione delle quali essa venga esercitata

In maniera significativa, infatti, si è pronunciata più volte nel corso del 2006 la Corte di legittimità a sezioni unite (Cass 7029, 7030 e 7031 del 2006 ed in precedenza Cass 12368 del 2001) la quale ha ribadito come l'azione di risarcimento per un illecito aquiliano, costituito dall'abusiva concessione di credito effettuata da uno o più istituti di credito, non sia mai qualificabile come azione che deriva dal fallimento per gli effetti di cui all'art 24 l. Fall. dato che l'evento dannoso lamentato non si identifica con la declaratoria di fallimento ma con l'aggravamento del dissesto subito dalla società o dai terzi, aggravamento che ha preceduto il fallimento medesimo.

Ne consegue che, anche qualora la curatela intenda far valere un determinato profilo di danno, costituito dalla perdita delle azioni revocatorie fallimentari a causa del ritardo con il quale il fallimento è stato dichiarato, tale prospettazione non è, comunque, rilevante ai fini del rito applicabile, operando pur sempre il rito ordinario anche qualora la richiesta risarcitoria sia stata formulata dal Curatore fallimentare nell'interesse della società e ciò anche a prescindere da un ulteriore approfondimento in ordine alla natura di azione di massa della stessa.

All'esito di tali valutazioni, ai fini dell'individuazione del rito applicabile nella vicenda in oggetto, si deve escludere che le azioni risarcitorie formulate dalla Curatela fallimentare ed aventi come causa petendi la prospettata condotta abusiva di concessione di credito della convenuta, siano qualificabili come azioni che derivano dal fallimento imponendosi conseguentemente la separazione delle domande ad esse relative da quelle aventi ad oggetto la revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti

dalla società nel periodo di sospetto di cui all'art 67 L.Fall.uniche azioni che dovranno essere trattate con rito camerale

P Q M

Il Tribunale
a scioglimento della riserva che precede

DISPONE

la separazione dal presente procedimento delle domande a contenuto risarcitorio articolate dalla difesa di parte ricorrente nei confronti della convenuta,

DISPONE

la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario relativamente alle domande separate

FISSA

per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice relatore il termine di giorni 90 ,

RINVIA


all'udienza collegiale del giorno 22 aprile 2009 ore 10,30 per la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito camerale limitatamente alla domanda inerente l'azione revocatoria fallimentare.

Si comunichi.

Piacenza.3 ottobre 2008

I Giudici

[Signature]
[Signature]



Il Presidente

[Signature]

Per copia conforme

Piacenza il 22 ottobre 2008

IL CANCELLIERE
[Signature]